



Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1991² sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 26, 36, 104 e 122 della Costituzione federale³,

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 79 capoverso 4, 88 capoverso 2, 90 capoverso 2 e 91 capoverso 3 «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituito con «DEFR».

Art. 4 cpv. 2

² Le disposizioni sulle aziende agricole si applicano anche a una partecipazione di tre quarti a una persona giuridica, i cui attivi constino principalmente di un'azienda agricola.

Art. 9 cpv. 3

³ La coltivazione diretta può avvenire tramite una società anonima o una società a garanzia limitata, a condizione che più di tre quarti del capitale e dei diritti di voto siano detenuti da persone fisiche che sono coltivatori diretti. Tutte le quote sociali della persona giuridica devono essere detenute da persone fisiche.

1 FF ...
2 RS 211.412.11
3 RS 101

Art. 10 cpv. 1

¹ Il valore di reddito equivale al capitale il cui interesse, calcolato al tasso d'interesse di riferimento, corrisponde al reddito di un'azienda agricola o di un fondo agricolo la cui gestione avviene secondo gli usi del Paese; il tasso d'interesse di riferimento corrisponde a un costo del capitale a lungo termine che tiene conto del capitale di terzi, del capitale proprio e del rischio del settore. Il reddito e il tasso d'interesse di riferimento sono fissati secondo una media pluriennale.

Art. 18 cpv. 4

⁴ Tali investimenti sono ammortizzati linearmente secondo le durate seguenti:

- a. investimenti in installazioni: 10 anni;
- b. investimenti in edifici: 20 anni;
- c. acquisto di aziende e terreni nonché investimenti in migliorie fondiarie: 25 anni.

Art. 42 cpv. 1

¹ In caso d'alienazione di un'azienda agricola, hanno, nell'ordine indicato, un diritto di prelazione sulla stessa se intendono procedere alla coltivazione diretta e ne sembrano idonei:

1. ogni discendente dell'alienante;
2. il coniuge dell'alienante;
3. ogni fratello o sorella dell'alienante e figlio loro, se l'alienante ha acquistato l'azienda interamente o in maggior parte dai genitori o nella loro successione da meno di 25 anni.

Art. 49 cpv. 1 n. 2

¹ In caso d'alienazione di una quota di comproprietà su un'azienda agricola, hanno, nell'ordine seguente, un diritto di prelazione:

2. ogni discendente, il coniuge, ogni fratello o sorella e figlio loro nonché l'affittuario, alle condizioni e modalità e con il rango applicabili al diritto di prelazione su un'azienda agricola;

Art. 52 cpv. 2

² Sono circostanze speciali segnatamente un prezzo d'acquisto elevato dell'azienda o investimenti importanti effettuati dall'alienante nei 10 anni precedenti l'alienazione. Tali investimenti sono ammortizzati ai sensi dell'articolo 18 capoverso 4.

Art. 60 cpv. 1 lett. f e j

¹ L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:

- f. sulla parte da separare deve essere costituito un diritto di superficie a favore dell'affittuario;
- j. l'azienda agricola è suddivisa in più aziende agricole ai sensi dell'articolo 7. L'articolo 7 capoverso 4 lettera b non è applicabile.

Art. 61 cpv. 1

¹ Chi intende acquistare un'azienda agricola, un fondo agricolo o azioni e quote sociali di una persona giuridica i cui attivi consistono principalmente di un'azienda agricola o di fondi agricoli deve ottenere un'autorizzazione.

Art. 62 lett. h

L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto:

- h. da parte del Cantone o di un Comune ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche.

Art. 64 cpv. 1 lett. d, e nonché h

¹ Se non vi è coltivazione diretta, l'autorizzazione dev'essere rilasciata se l'acquirente prova che sussiste un motivo importante, segnatamente che:

- d. l'azienda agricola o il fondo agricolo si trova in una zona protetta ai sensi dell'articolo 17 della legge federale del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio o è interessato un oggetto d'importanza nazionale ai sensi della legge federale del 1° luglio 1966⁵ sulla protezione della natura e del paesaggio e l'acquirente lo acquista allo scopo di garantirne la protezione nonché dimostra che in questo modo è garantita meglio la protezione a lungo termine;
- e. l'acquisto è operato al fine di preservare i dintorni, degni di protezione, di centri, costruzioni od impianti storici;
- h. è acquisita una quota massima di un quarto del capitale e dei voti di una società anonima o di una società a garanzia limitata ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 e sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3.

Art. 71 cpv. 1

¹ L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione revoca la sua decisione se l'acquirente l'ha conseguita fornendo informazioni false oppure non adempie gli oneri stabiliti.

Art. 72 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se la rettificazione del registro fondiario si rivela impossibile o inopportuna, l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione può ordinare altre misure per ripristi-

⁴ RS 700

⁵ RS 451

nare la situazione giuridica originaria. Può segnatamente ordinare l'alienazione o la vendita all'incanto conformemente alle prescrizioni sulla realizzazione forzata di fondi. In questo caso l'acquirente può esigere soltanto il rimborso del prezzo di costo; l'eccedenza spetta al Cantone.

Art. 73 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Il limite dell'aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 50 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.

Art. 75 cpv. 1 lett. e

¹ Non vi è limite d'aggravio per:

- e. i diritti di pegno immobiliare sotto forma di ipoteche per garantire il diritto all'utile dei coeredi, dell'alienante e del suo coniuge, nonché per garantire le pretese relative alla liquidazione del regime dei beni stabilite da una sentenza di divorzio o di separazione cresciuta in giudicato.

Art. 79 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) decide del riconoscimento e pubblica la decisione nel Foglio federale.

II

La legge federale del 4 ottobre 1985⁶ sull'affitto agricolo è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1

¹ Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 221.213.2